

Distretto delle Alpi Orientali



DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 92 DEL 15 NOVEMBRE 2017

OGGETTO: Aggiornamento del Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto – Art. 6 delle Norme di Attuazione. Istanza della ditta Nicola Montolli. Torrente Fibbio – Comune di San Martino Buonalbergo. Tavole A.4.36 e A.4.37 di pericolosità idraulica del Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte terza, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTI in particolare gli articoli 53-72 relativi alla Parte III del suddetto decreto, nonché l'articolo 170, comma 11, ai sensi del quale “*Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente Decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”, in particolare l’art. 51 recante “*Norme in materia di Autorità di bacino*”, con il quale sono sostituiti integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 64, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che individua il “*distretto idrografico delle Alpi orientali*”, comprendente i bacini idrografici Adige e Alto Adriatico, già bacini nazionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; i bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e il Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

VISTO, inoltre, l’art. 63, comma 1 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce, in ciascun distretto idrografico, un’Autorità di bacino distrettuale, che ha natura di ente pubblico non economico;

VISTO, altresì, il comma 3 del suddetto art. 63, che prevede, tra l’altro, l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con il quale disciplinare l’attribuzione e il trasferimento, alle Autorità di bacino distrettuali, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 25 ottobre 2016, n. 294 -adottato in esecuzione delle previsioni di cui al suddetto art. 63, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni- secondo il quale a decorrere dal 17 febbraio 2017, data della sua entrata in vigore, sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 e le relative funzioni sono attribuite all’Autorità di bacino distrettuale a far data dall’entrata in vigore dei decreti di cui al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

DATO ATTO che l’art. 12 del decreto citato, nel quale sono disciplinate le “*Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell’art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*”, attribuisce ai Segretari Generali l’incarico dell’attuazione dello stesso decreto ai fini dell’avvio operativo delle Autorità di bacino;

VISTA la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 005872/STA del 14 marzo 2017 diretta a fornire chiarimenti in merito all’approvazione degli atti della pianificazione di bacino, secondo la quale “*i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all’approvazione delle stesse o di piani stralcio di bacino dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di bacino di rilievo nazionali di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell’intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle soppresse Autorità di bacino, anche mediante delega di firma*”;

VISTO il Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico del bacino dell’Adige – Regione Veneto (PAI), adottato in 2^ Variante con delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2014 pubblicata, per estratto, nella G.U. n. 115 del 20/05/2015 e sul B.U.R. del Veneto n. 43 del 30/04/2015;

VISTE le Norme di Attuazione del suddetto Piano e, in particolare, l’articolo 6 recante la disciplina relativa agli “*Aggiornamenti del Piano*”;

VISTA la nota prot. n. 154174 del 19.04.2017 della Regione del Veneto con la quale è stata trasmessa allo scrivente la D.G.R. n. 330 del 22 marzo 2017 con la richiesta di aggiornamento della pericolosità per il fiume Fibbio, nel comune di San Martino Buon Albergo, a seguito di specifica istanza presentata;

CONSIDERATO che, con la delibera richiamata, la Giunta Regionale della Regione del Veneto:

- ha preso atto della richiesta presentata dal Sig. Nicola Montolli per l’aggiornamento della Tavola A.4.37 del Piano, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. c) delle relative Norme di Attuazione (nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio);
- ha preso atto degli esiti dell’istruttoria degli uffici regionali condotta sulla base di uno “*Studio di compatibilità idraulica*”, nonché di altre puntuali integrazioni che hanno consentito una rappresentazione sufficientemente approfondita della situazione esistente nell’area, per la quale ha ritenuto possibile accogliere le richieste del Sig. Nicola Montolli, così come individuate nello studio, e variare quindi la pericolosità dell’area interessata modificando la cartografia del PAI, in particolare escludendo la proprietà del Sig. Montolli da quelle soggette a pericolosità idraulica;
- ha deliberato quindi di approvare, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. e) delle Norme di Attuazione del PAI Adige - Regione Veneto, predisposto dall’Autorità di Bacino del fiume Adige, la proposta di aggiornamento del Piano, così come riportato nella istanza presentata dall’interessato ed esaminata dagli uffici regionali;
- ha conseguentemente chiesto l’aggiornamento della pericolosità per i territori oggetto dell’istanza del Sig. Montolli e ricadenti nel comune di San Martino Buon Albergo, in particolare proponendo lo

stralcio di una porzione attualmente ricadente, in parte, in aree di pericolosità molto elevata P4, elevata P3, media P2 e moderata P1;

DATO ATTO che l'aggiornamento delle perimetrazioni, a seguito delle considerazioni di cui sopra, ricadono esclusivamente nel Comune di San Martino Buon Albergo, Provincia di Verona e sono contenute negli elaborati cartografici del PAI A.4.36/IV e A.4.37/II;

DATO ATTO che, in data 26 luglio 2017, è pervenuta, da parte del Comune di San Martino Buon Albergo, la nota acquisita al protocollo dell'Ufficio di Trento del Distretto delle Alpi Orientali con il n.1589, nella quale viene comunicato che, nel periodo di pubblicazione all'Albo Comunale della proposta della Regione (dal 06.06.2017 al 27.07.2017), non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che la Provincia di Verona, notiziata in proposito con nota n. 154174 del 19.04.2017 della Regione del Veneto, con la nota di risposta n. 0066958 del 03.08.2017 (acquisita al protocollo dell'Ente al n.1686 del 4.68.2017) non ha trasmesso alcuna osservazione in merito;

VISTA l'istruttoria della Segreteria tecnica che ha trovato espressione nel parere favorevole *“all'aggiornamento della classe di pericolosità del PAI Adige dell'area oggetto di indagine, con la riclassificazione della stessa nella classe P1 (pericolosità moderata), secondo quanto illustrato nel quadro di raffronto e riportato negli allegati cartografici di Piano A.4.36/V e A.4.37/III, che costituiscono parte integrante del presente parere”* formulato dal Segretario Generale in data 24 ottobre 2017;

DATO ATTO che il succitato parere è stato trasmesso in data 25.10.2017 con prot. 2335 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) - per i provvedimenti di competenza dello stesso;

DATO ATTO che, con nota prot. 2446 del 14.11.2017, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) - ha comunicato di non dover dar seguito ad un proprio provvedimento per la procedura di aggiornamento del PAI in oggetto;

DECRETA

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, com. 1 lettera c, delle Norme Tecniche di Attuazione, il Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto con le perimetrazioni delle aree di pericolosità contenute negli elaborati cartografici A.4.36/V e A.4.37/III, che costituiscono parte integrante del presente decreto e che sostituiscono gli elaborati cartografici A.4.36/IV e A.4.37/II;
2. di depositare il presente decreto, completo degli allegati cartografici, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino Distrettuale - Ufficio di Trento. La documentazione è acquisibile anche per via informatica attraverso il sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale - Ufficio di Trento all'indirizzo www.bacino-adige.it;
3. di dare comunicazione del presente decreto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di San Martino Buon Albergo;

4. di pubblicare l'avviso del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale;
5. l'aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del presente decreto.

IL SEGRETARIO GENERALE
ing. Francesco Baruffi

Il presente decreto è composto 4 pagine e dagli elaborati grafici A.4.36/V e A.4.37/III